

**REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO**
dell'Agenzia Sanitaria Regionale – Abruzzo



ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

A handwritten signature or mark in the bottom right corner, consisting of several overlapping, curved lines.

REGOLAMENTO DELL' ASR ABRUZZO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Art. 1 DATORE DI LAVORO

1. Il Direttore Generale p.t., quale rappresentante legale dell'ASR Abruzzo, assume la qualifica e le funzioni di datore di lavoro ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 626/94 e 2, I co. del D.M.363/98 e successive modifiche ed integrazioni
2. Il datore di lavoro ha poteri di direttiva, indirizzo e coordinamento, nonché, ai fini del presente regolamento, di sostituzione nei riguardi dei responsabili delle strutture così come individuate al successivo art. 3.
3. Spetta al datore di lavoro l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei responsabili delle strutture e dei lavoratori di cui all'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 626/94.
4. Il datore di lavoro provvede, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in quanto previsto:
 - a) alla nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del responsabile del medesimo – di seguito denominato responsabile del servizio – ai fini e per gli effetti degli art. 4, comma 4 et art. 8, comma 2 D.Lgs. 626/94.
 - b) alla nomina dei professionisti necessari agli adempimenti per la prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 626/94 nonché, per l'osservanza di adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 4 stesso Dlgs
 - c) alla nomina dei medici competenti, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 626/94, per i fini previsti dal capo IV del medesimo decreto, e del medico coordinatore, ai sensi dell'art. 4,1° comma DM 363/98;
 - d) alla elaborazione del documento di cui all'art. 4, comma 2 D.Lgs. 626/94, in collaborazione con il responsabile delle attività di cui al successivo art. 6, e con il responsabile del servizio, il medico competente e gli altri professionisti eventualmente incaricati, nell'ambito delle loro attribuzioni;
 - e) alla organizzazione di corsi di formazione e informazione e definisce le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione ai medesimi;
 - f) alla convocazione, almeno una volta l'anno, delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, previste dall'art. 11 D.Lgs. 626/94;
 - g) alla redazione periodica del piano di realizzazione progressivo degli adeguamenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 626/94 tenendo conto delle eventuali risultanze così come previsto dall'art. 3 DM 363/98.
5. Il datore di lavoro, ai fini dell'esercizio delle suddette funzioni, si avvale degli uffici dell'amministrazione, cui può anche affidare, di volta in volta, compiti esecutivi e di vigilanza interna.

Art. 2 DELEGHE

Il datore di lavoro, con appositi provvedimenti, può delegare i compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 ed in particolare, l'attuazione delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94.

Art. 3



COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

1. I responsabili individuati e nominati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché di quanto indicato nel presente regolamento e delle direttive di esecuzione emanate dal datore di lavoro.
2. Rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle direttive.
Sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e devono valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Essi dispongono prioritariamente di fondi stanziati per i fini della normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Provvedono, in quanto necessario, ad emanare disposizioni o ordini specifici ed hanno potere di diffida potendo altresì nei casi più gravi interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone comunque immediata comunicazione ed informazione scritta al datore di lavoro.
3. I responsabili si coordinano con il medico competente e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente e possono richiedere agli stessi il supporto tecnico consultivo utile ai fini dell'avvio delle attività di prevenzione e protezione nonché per la soluzione di eventuali problemi di conduzione delle predette attività..
4. ad essi competono anche le ulteriori seguenti attività:
 - a) l'elaborazione ed aggiornamento, nei casi in cui ciò risulti necessario, del documento di cui alla lettera d) dell'art. 1;
 - b) fornire al datore di lavoro ed agli altri soggetti incaricati ogni informazione necessaria alla individuazione dei processi e rischi connessi all'attività svolta, richiedendo altresì al datore di lavoro, ogni intervento che di volta in volta si renda necessario per diminuire o eliminare la fonte di rischio;
 - c) segnalare al datore di lavoro la necessità di avviare corsi di formazione e informazione in favore di chiunque frequenti la struttura;
 - d) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - e) nominare gli addetti all'emergenza, all'evacuazione, alla lotta antincendio e al pronto soccorso;
 - f) segnalare e portare a conoscenza del nominativo dei soggetti di cui al punto precedente tutto il personale che a qualsiasi titolo frequenti la struttura.
 - g) individuare, i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità definite;
 - h) adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), q), dell'art. 4,5° comma D.Lgs. 626/94;
 - i) assumere misure appropriate affinché il solo personale adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato a rischio specifico;
 - j) richiedere i nulla osta sulle attività rivolte alle autorità locali qualora previsti dalla normativa vigente;
 - k) effettuare le denunce di infortunio agli organi competenti e comunicarli al datore di lavoro per la loro iscrizione nel registro infortuni;
 - l) segnalare al datore di lavoro gli incidenti occorsi e segnalare tutti i dati necessari affinché possa procedersi alla loro valutazione, al contempo fornendo le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
 - m) segnalare al datore di lavoro le inosservanze dei lavoratori, anche al fine di adottare i provvedimenti disciplinari conseguenti.



Art. 4
ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il direttore generale:

1. Svolge attività di indirizzo, gestione, direzione e coordinamento degli uffici ed è responsabile della struttura.
2. Provvede con propri atti a designare i responsabili ai fini del presente regolamento.

I responsabili delle attività tecniche-amministrative curano l'applicazione delle procedure e delle verifiche nei modi e termini di legge e forniscono tutte le indicazioni necessarie al responsabile del servizio.

Essi confrontano le attività tra loro e il direttore amministrativo, al fine di permettere a quest'ultimo il corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 5
COMPITI DEL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA'

1. Il responsabile delle attività è nominato dal Direttore Generale e individuato tra coloro che sovrintendono alle attività dei lavoratori.
2. I responsabili delle attività possono assumere tutti i provvedimenti necessari alla tutela e protezione della salute nei luoghi di lavoro, utilizzando prioritariamente le risorse disponibili, giungendo in casi di indispensabilità all'interruzione delle attività che possano comportare danno grave ai lavoratori o all'ambiente, informando immediatamente e pertanto senza ritardo il Direttore Generale segnalando altresì possibili soluzioni al problema verificatosi.
3. I responsabili delle attività sono delegati:
 - a) alla eliminazione e/o riduzione dei rischi in relazione al contemporaneo progresso tecnico, previa informativa la direttore Generale;
 - b) ad informare e sorvegliare i lavoratori sull'applicazione delle corrette procedure;
 - c) a collaborare con le altre figure previste dalla vigente normativa in materia;
 - d) alla individuazione dei soggetti esposti a rischio e darne comunicazione al Direttore Generale;
 - e) alla elaborazione di procedure operative che tengano conto degli aspetti di sicurezza connessi con le attività;
 - f) segnalare le inosservanze del personale, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 7.

Art. 6
COMPITI DEI LAVORATORI

Si intendono per lavoratori tutti quei soggetti che lavorano a qualsiasi titolo in favore dell'ASR Abruzzo frequentandone in via anche solo occasionale la struttura;

1. Tutti i lavoratori sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 626/94, dalla normativa vigente e da quanto stabilito dal Direttore Generale e dagli altri soggetti a ciò deputati.



2. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e pronto soccorso, non può rifiutare, se non per giustificati motivi, la designazione e si sottopone ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'amministrazione (art. 12, 3° comma del D.Lgs. 626/94).

Il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione-informazione relativi ai rischi connessi all'attività svolta.

Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 626/94, all'atto dell'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il responsabile ed i componenti tecnici ed amministrativi del servizio di prevenzione e protezione sono nominati dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 1, lettera a) del presente regolamento.
2. Il servizio prevenzione e protezione redige il documento per la sicurezza e propone corsi di formazione e informazione.
3. Il servizio dispone, sul bilancio dell'ASR Abruzzo, di un budget per il proprio funzionamento.

Art. 8

RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, sono individuate fra tutto il personale di ruolo escluso di datore di lavoro.

Art. 9

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al Dlgs 196/2003 e norme collegate.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.

Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione

